

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI
TRIESTE

Prot. n.

OGGETTO: Convenzione con l'Associazione Centro per la Salute del Bambino Onlus di Trieste per l'attuazione del Progetto "Un villaggio per crescere", nell'ambito delle attività del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Codice Fiscale Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste:
01258370327

Codice Fiscale Centro Salute del Bambino Onlus di Trieste:
00965900327

Premesso che:

- in base all'atto Aziendale dell'A.S.U.I.Ts – ex provvedimento n. 843 dd. 06.12.2017 – rientrano nella missione aziendale le finalità di *“prevenzione e promozione della salute delle persone e della comunità”*, con *“l’impegno ... di mantenere un’organizzazione con i confini aperti e permeabili a tutti i contributi, in collegamento con altre istituzioni sanitarie, sociali , per ottimizzare e valorizzare le risorse e le potenzialità del contesto locale”* e promuovendo *“livelli di salute sostenibile del singolo e della comunità”*, anche attraverso l’impegno per lo sviluppo di un *welfare* locale e partecipato, che consenta la realizzazione di programmi atti a sostenere i fattori di protezione e promozione della salute, favorendo la collaborazione con altri enti, istituzioni e con gli Enti del Terzo Settore, per garantire servizi più aderenti alle necessità dei cittadini che si rivolgono ai

servizi sanitari;

- l'art. 1, comma 392, della L. 28.12.2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (cd legge di stabilità 2016) ha istituito, per gli anni 2016, 2017 e 2018, il “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, alimentato dai versamenti effettuati su apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al D.Lgs. 17.05.1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale;

- in data 29.04.2016, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle finanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. (nel prosieguo A.C.R.I.) hanno sottoscritto, in attuazione dell'art. 1, comma 393, della L. n. 208/2015 cit., un Protocollo d'Intesa per definire le modalità di intervento di contrasto alla povertà educativa minorile, disciplinando, in particolare, le caratteristiche dei progetti da finanziare e le modalità di gestione del suddetto Fondo;

- successivamente, con D.M. 01.06.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono state individuate le modalità applicative del contributo riconosciuto sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni di cui al D.Lgs. n.153/1999 cit.;

- in data 20.06.2016, è stata costituita “Con i Bambini” Impresa Sociale, interamente partecipata da Fondazione con il Sud, individuata dall'A.C.R.I., sulla scorta del sopra citato Protocollo d'Intesa dd. 29.04.2016, come soggetto attuatore del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”;

- “Con i Bambini” Impresa Sociale ha invitato specifiche categorie di soggetti - fra le quali figurano Associazioni riconosciute e non - a presentare progetti “esemplari” in ambiti di intervento, fra i quali quello “Prima Infanzia” (fascia d’età 0-6 anni);
- fra i progetti selezionati, risulta anche il Progetto “Un villaggio per crescere”, presentato dall’Associazione Centro per la Salute del Bambino Onlus di Trieste, che ne è divenuta soggetto Responsabile per il suo sviluppo e realizzazione;
- che la Fondazione internazionale The Human Safety Net ha indicato, nel Centro per la Salute del Bambino onlus, il partner italiano per la realizzazione di un progetto rivolto alla città di Trieste nell’ambito del filone programmatico “For Families”, rivolte alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni;
- che il Centro per la Salute del Bambino onlus e la Fondazione The Human Safety Net hanno identificato il Progetto “Un Villaggio per Crescere” come coerente alle finalità del programma internazionale “For Families” e, quindi, hanno stipulato un accordo di erogazione liberale, in base al quale la Fondazione The Human Safety Net contribuisce alla creazione di un centro del Progetto “Un villaggio per Crescere” a Trieste in aggiunta ai 9 centri già presenti sul territorio nazionale e finanziati dall’Impresa Sociale Con i Bambini;
- a seguito di contatti intercorsi tra l’A.S.U.I.Ts e l’Associazione Centro Salute per il Bambino Onlus nei primi mesi dell’anno 2018, sono stati sviluppati numerosi spunti di riflessione su un’eventuale ipotesi di collaborazione aziendale al Progetto “Un villaggio per crescere”, nel cui

ambito e per la cui attuazione, l'A.S.U.I.Ts sarebbe intervenuta in qualità di soggetto "Partner";

- in base al D.Lgs. n. 117 dd. 03.07.2017, riportante il "Codice del Terzo Settore":

- ✓ sono enti del Terzo Settore anche le associazioni, costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività d'interesse generale, in forma di azione volontaria, iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore (cfr. art. 4);

- ✓ la parola ONLUS è sostituita da "enti del Terzo settore di natura non commerciale" (cfr. art. 89);

- ✓ gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (cfr. art. 5, comma 1);

- ✓ fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (subordinata agli adempimenti di cui all'art. 53), continuano ad applicarsi le norme previgenti Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (cfr. art. 101);

- ✓ le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere con i predetti enti convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale (cfr. art. 56);

- il coinvolgimento attivo delle associazioni del territorio, sia nella

progettazione che nell'organizzazione di iniziative, attività e servizi, rappresenta un punto di forza nel garantire interventi economicamente sostenibili, che assicurino livelli di qualità e di integrazione e la sinergia tra pubblico e privato sociale rappresenta qui un valore aggiunto culturale e strategico, poiché finalizzato ad obiettivi di sviluppo di comunità;

- l'Associazione Centro per la Salute del Bambino Onlus di Trieste risulta iscritta all'anagrafe ONLUS presso l'Agenzia delle Entrate del Friuli Venezia Giulia nel settore 01 – Assistenza Sociale e Socio-sanitaria;

- con decreto n. 704 dd. 05.09.2018, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l'A.S.U.I.Ts ha stabilito di addivenire alla stipula di un rapporto convenzionale con l'Associazione Centro per la Salute del Bambino Onlus di Trieste - della durata di tre anni decorrenti dalla sottoscrizione - per l'attuazione del Progetto "Un villaggio per crescere", nell'ambito delle attività del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, secondo lo schema di convenzione già approvato con il decreto n. 704/2018 cit.;

- con nota dd. 11.02.2019 (Prot. A.S.U.I.Ts n. 16762.T.GEN.III.1.C dd. 13.02.2019), l'Associazione Centro per la Salute del Bambino Onlus ha comunicato formalmente l'esistenza di un "*rapporto convenzionato di collaborazione*" con Orsa Cooperativa Sociale di Bergamo, sottoscritto in data 01.05.2018, "*che disciplina i singoli compiti e ruoli nonché i reciproci impegni, per la gestione del Centro di Trieste del Progetto 'Un Villaggio per Crescere', nell'ambito delle attività del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile*";

- con decreto n. dd., esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l'A.S.U.I.Ts ha stabilito, fra altro, di:

- prendere atto dell'esistenza di un rapporto convenzionale tra l'Associazione Centro per la salute del Bambino Onlus di Trieste e Orsa Società Cooperativa Sociale Onlus di Bergamo, sottoscritto in data 01.05.2018, per la disciplina dei singoli compiti e ruoli nonché i reciproci impegni, per la gestione del Centro di Trieste del Progetto 'Un Villaggio per Crescere', nell'ambito delle attività del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile;
- riapprovare lo schema convenzionale secondo il testo approvato con il decreto n./2019 cit. e sottoriportato;

tutto ciò premesso,

TRA

l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata (nel prosieguo A.S.U.I.Ts), in persona di.....con sede in Trieste, Via Giovanni Sai nn. 1-3,

E

l'Associazione Centro per la Salute del Bambino Onlus (nel prosieguo "Associazione" o "CSB"), nella persona del suo rappresentante legale, dott. Giorgio Tamburlini, con sede in Trieste, Via Nicolò de Rin n. 19,
si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 - Oggetto

L'A.S.U.I.Ts e l'Associazione Centro per la Salute del Bambino Onlus di Trieste si danno atto che oggetto del presente rapporto convenzionale è la collaborazione dell'A.S.U.I.Ts medesima – in qualità di soggetto "Partner" -

all'attuazione del Progetto "Un Villaggio per Crescere", descritto nelle premesse.

La collaborazione si articolerà nei seguenti quattro punti principali:

1. la concessione in utilizzo – a titolo gratuito – di alcuni spazi afferenti alla S.O. Distretto n. 3 di Via Valmaura, per la realizzazione di parte delle attività progettuali, anche con l'intervento degli educatori messi a disposizione dall'Associazione, che garantirà il materiale necessario;
2. la redazione condivisa, sulla base delle indicazioni del Progetto nazionale, di un'analisi articolata delle caratteristiche della popolazione di minori e famiglie, residenti nel territorio afferente alla S.O. Distretto n. 3 (Profilo di Comunità), utile a orientare le attività, non solo del Progetto ma anche dei servizi aziendali;
3. la partecipazione degli operatori della S.O. Distretto n. 3 alle attività progettuali di monitoraggio e valutazione nonché al Comitato di Gestione previsto dal Progetto, tenendo conto delle eventuali indicazioni, successive all'avvio delle attività, da parte di operatori e famiglie, in ordine alla pianificazione delle attività, al monitoraggio e alla valutazione dell'impatto delle attività convenzionali;
4. la condivisione di percorsi formativi, relativi alle tematiche di interesse del Progetto (Early Child Development e interventi efficaci di promozione della salute e protezione dello sviluppo nei primi anni di

vita dei bambini, interventi con le famiglie, etc...);

5. la pianificazione condivisa e la realizzazione, a cura di Centro per la Salute del Bambino, di attività formative, relative alle tematiche di interesse del Progetto (Razionale scientifico e modalità operative dell'Early Child Development e delle buone pratiche da proporre alle famiglie, per la promozione della salute e dello sviluppo dei bambini nei primi 6 anni di vita), rivolte agli operatori della S.O. Distretto n. 3.

ART. 3 – Referenti aziendali

Il Referente aziendale per le attività oggetto del rapporto convenzionale è la Responsabile della S.C. Tutela Salute, Bambini, Adolescenti, Donne e Famiglia della S.O. Distretto n. 3, dott.ssa Maria Vittoria Sola.

Ad essa è demandata la verifica della corretta gestione delle attività convenzionate in termini qualitativi e quantitativi, l'individuazione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento con il personale dell'Associazione e ogni altra previsione specificata nel presente testo.

ART. 4 – Impegni dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

- ✓ garantire la redazione condivisa, sulla base delle indicazioni del Progetto nazionale, di un'analisi articolata delle caratteristiche della popolazione di minori e famiglie, residenti nel territorio afferente alla S.O. Distretto n. 3 (Profilo di Comunità), utile a orientare le attività, non solo del Progetto ma anche dei servizi aziendali;
- ✓ condividere i percorsi formativi, relativi alle tematiche di interesse del Progetto (Early Child Development e interventi efficaci di promozione della salute e protezione dello sviluppo nei primi anni di vita dei

bambini, interventi con le famiglie, etc....;

- ✓ mettere a disposizione dell'A.S.U.I.Ts la propria pluriennale esperienza a livello nazionale, quale ente erogatore nel campo dell'Early Child Development e delle buone pratiche, il proprio personale (anche educatori) nonché i materiali necessari alla realizzazione delle attività progettuali.

ART. 5 – Impegni dell'A.S.U.I.Ts

L' A.S.U.I.Ts si impegna a:

- concedere in utilizzo non esclusivo, a titolo gratuito – dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13 - la palestra Percorso Nascita e i relativi servizi, il disimpegno antistante l'auditorium, la stanza n. 8, denominata clinica psichiatrica e lo spazio denominato “ponte”, tutti afferenti alla S.O. Distretto n. 3 di Via Valmaura;
- far partecipare gli operatori della S.O. Distretto n. 3 alle attività di monitoraggio e valutazione previste dal progetto nonché al Comitato di Gestione previsto dal Progetto, tenendo conto delle eventuali indicazioni, successive all'avvio delle attività, da parte di operatori e famiglie, in ordine alla pianificazione delle attività, al monitoraggio e alla valutazione dell'impatto delle attività convenzionali;
- assicurare, attraverso il proprio Referente aziendale per le attività oggetto della convenzione, la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quella di programmazione, di monitoraggio e verifica della qualità, anche in ordine alle risorse a disposizione.

ART. 6 – Durata

La durata della presente convenzione è di trentasei mesi, con decorrenza, dalla sottoscrizione o, se precedente alla scadenza, dalla sottoscrizione fino al completamento delle attività progettuali.

Sono, in ogni caso, fatte salve le attività eventualmente svolte nelle more della formalizzazione del presente atto convenzionale.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'Associazione, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'A.S.U.I.Ts (o per conto dell'ex Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina" e/o dell'ex Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste) nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Alla scadenza, le parti esamineranno i risultati raggiunti e valuteranno l'opportunità di rinnovo/proroga del rapporto convenzionale, da formalizzare con apposito provvedimento aziendale, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni convenzionali.

ART. 7 – Recesso, rinuncia e risoluzione

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R o via PEC.

Qualora l'Associazione non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti nella presente convenzione ovvero si riscontrassero deficienze nell'esecuzione delle attività convenzionate, tali da non consentire la

prosecuzione della collaborazione, sarà facoltà dell'A.S.U.I.Ts di risolvere, in qualsiasi momento e senza il predetto preavviso, il rapporto convenzionale.

La presente convenzione sarà, inoltre, risolta nei seguenti casi:

1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto della convenzione, riscontrate e documentate;
2. inefficienza nell'attività oggetto della presente convenzione;
3. per colpevole infrazione alle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di

risoluzione del rapporto convenzionale.

Nei casi di recesso/risoluzione, l'Associazione non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'A.S.U.I.Ts per eventuali danni e disservizi cagionati all'A.S.U.I.Ts medesima.

ART. 8 – Responsabilità ed assicurazioni

L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali.

L'Associazione è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all'A.S.U.I.Ts o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l'A.S.U.I.Ts anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dalla convenzione, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

All'uopo, l'Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto della convenzione, ferma restando l'intera responsabilità della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'A.S.U.I.Ts è pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

Nell'ipotesi di impiego di personale che presti attività di volontariato, l'Associazione stipulerà apposita polizza – in favore del predetto personale - in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività della struttura siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. E' onere dell'Associazione produrre all'A.S.U.I.Ts copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'A.S.U.I.Ts, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione, e si impegna a manlevare l'A.S.U.I.Ts da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività convenzionata, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Associazione, comporteranno l'esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla medesima, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

L'A.S.U.I.Ts è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione convenzionata.

Le attività convenzionate dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienico-sanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell'Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti

necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell'avvio delle attività convenzionate, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l'eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

L'Associazione si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori osservino la massima diligenza nell'esercizio delle attività convenzionali svolte all'interno degli spazi di cui all'art. 5, in modo da non arrecare danni o altro nocumento agli spazi medesimi e/o agli arredi in essi contenuti o alle attrezzature delle quali sia, eventualmente, concesso l'utilizzo.

ART. 9 – Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all'interno dei diversi settori operativi dell'Associazione stessa, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell'ambito.

L'Associazione dovrà impiegare operatori (volontari o non) di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'A.S.U.I.Ts, di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'A.S.U.I.Ts medesima.

Gli operatori dell'Associazione devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.

L'Associazione ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti

e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'Associazione ha l'obbligo di trasmettere al Referente dell'A.S.U.I.Ts - come individuato all'art. 3 – il nominativo del Referente CSB per le attività convenzionate nonché l'elenco dei volontari, con indicazione della tipologia dell'attività svolta nonché del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività medesima, con l'obbligo di comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente atto convenzionale.

Nel caso in cui l'Associazione assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'Associazione è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s'impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività convenzionate vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.

L'A.S.U.I.Ts ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all'Intendenza di

Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

ART. 9 bis - Persone impiegate da enti convenzionati con l'Associazione

Per gli scopi del progetto "Un Villaggio per Crescere", l'Associazione ha definito in data 01.05.2018 una convenzione con Orsa Società Cooperativa Sociale, che è particolarmente competente in campo dei servizi socioeducativi e che gestisce nel territorio triestino i nidi S.I.S.S.A. e AREA Science Park, al fine di mettere a disposizione del progetto educatori di provata competenza nel lavoro con bambini nei primi anni di vita e i loro genitori.

L'Associazione è responsabile delle attività prestate nell'ambito del progetto dal personale messo a disposizione da Orsa Società Cooperativa Sociale. Tale personale è già coperto da assicurazione RCT e RCO in quanto dipendente di Orsa e risulta in regola con le coperture vaccinali previste per il personale dei servizi socio educativi.

ART. 9 ter - Personale volontario

Per gli scopi del progetto "Un Villaggio per Crescere" l'Associazione potrà avvalersi di personale volontario. L'Associazione garantisce un'adeguata selezione e formazione di tale personale in base a linee guida che si è data, comprendenti un codice etico, e garantisce altresì che tali volontari siano coperti da assicurazione.

ART. 10 – Tutela dei dati personali

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s. m. ed i. ed al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679), entrambi in materia di protezione di dati

personali e sensibili. Il D.Lgs. n. 196/2003 deve essere applicato in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo.

Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere nell'espletamento delle attività convenzionate, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell'Associazione con il presente atto, è nominato, dall'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, Responsabile del Trattamento di dati ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s. m. ed i.; a sua volta, detto legale rappresentante si impegna a nominare "Incaricati del Trattamento" tutti gli operatori impegnati nell'attività in oggetto per i dati che vengono trattati per conto di questa Azienda e in occasione dei servizi effettuati ai sensi della presente convenzione.

Di tale nomina dovrà esserne data debita comunicazione all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste.

Prima delle stipula, l'A.S.U.I.Ts acquisirà dall'Associazione, nella persona del legale rappresentante, il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, mediante sottoscrizione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n 196/2003 e s.m. ed i. e dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679).

ART. 11 – Codice di comportamento

L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62", approvato con decreto n. 50 dd. 30.01.2017, che dichiara di conoscere e accettare.

ART. 12 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

ART. 13 – Spese

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto, comprese quelle di eventuale registrazione, sono a carico dell'Associazione.

La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 27 bis, tabella allegato B, del D.P.R. n. 642/1972.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/86 e s.m. ed i, con spese a carico della parte richiedente.

Trieste,

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste

.....

.....

Per l'Associazione Centro per la Salute del Bambino Onlus

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

- dott. Giorgio Tamburli